



studio / PENNACCHIONI
CONSULENZA DEL LAVORO

CAF / PATRONATO / CDL

COVID-19: MISURE PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DURANTE LA FASE DUE

Circolare 1/2020

PREMESSA

L'articolo 2087 del Codice Civile impone all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'attività di impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. In ossequio a questo generale precetto e alle disposizioni contenute nel Testo Unico sulla salute e sicurezza su lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), alla luce delle programmate e progressive riaperture delle attività produttive e commerciali, è utile riepilogare le misure di prevenzione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, atteso che la violazione delle stesse determinerà potenziali responsabilità del datore di lavoro.

1. IL DPCM 26 APRILE 2020

A decorrere dal 4 maggio 2020, in sostituzione di quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020, sono state introdotte nuove misure in materia.

Occorre premettere che le attività produttive sospese, in quanto non rientranti tra quelle indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Tutte le imprese che proseguono l'attività in quanto non sospese nonché quelle per le quali dal 4 maggio 2020 è stata consentita la riapertura, sono tenute a rispettare regole per l'ingresso nei locali commerciali e quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione da virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (*vd. Infra cap. 2*).

Oltre a quanto previsto da tale Protocollo, dovranno altresì essere applicate le misure indicate per i rispettivi ambiti di competenza:

- nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali;
- nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020;
- nel Protocollo condiviso stato-regioni di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 del 15/05/2020 nei settori per cui è prevista l'apertura il 18/05/2020 (commercio al dettaglio, barbieri e parrucchieri, centri estetici, ristoranti e bar);

Il Prefetto territorialmente competente, per monitorare l'esecuzione delle misure, si avvarrà dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e del comando Carabinieri per la tutela del lavoro. In caso di mancata attuazione, che non assicuri adeguati livelli di protezione, si incorrerà nella sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

INGRESSO NEI LOCALI COMMERCIALI

Per quanto riguarda le attività aperte al pubblico:

gli accessi devono essere regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) nei locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) nei locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

- deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- l'ingresso deve avvenire in modo dilazionato;
- occorre impedire di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- il mantenimento del distanziamento interpersonale deve essere garantito in tutte le attività e le loro fasi;
- è necessaria garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- vanno garantiti adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
- è necessario fornire ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani (in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento);
- va stabilito utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- bisogna prevedere uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- si deve fornire corretta informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

2. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: PROTOCOLLO D'INTESA 24 APRILE 2020

Le imprese le cui attività non siano sospese rispettano per i lavoratori i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020.

Tale accordo contiene linee guida condivise dalle parti firmatarie, per agevolare le imprese dell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, in considerazione del fatto che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni tali da assicurare alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Più specificamente, prevede:

- condivisione circa la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali per la rarefazione delle presenze nei luoghi di lavoro;
- informazioni da fornire a tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi depliant informativi;
- consapevolezza e impegno dei lavoratori a rispettare tutte le disposizioni dell'Autorità e del datore di lavoro;

- modalità di accesso alla sede di lavoro con controlli, anche della temperatura corporea, all'ingresso dell'azienda;
- pulizia e sanificazione in azienda;
- precauzioni igieniche personali, in particolare per le mani;
- dispositivi di protezione individuale. Qualora l'attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...) prevedendo, tra l'altro, un contingentamento una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, sanificare e pulire i locali;
- organizzazione aziendale (turnazione, limitazione delle trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi);
- limitatamente al periodo dell'emergenza COVID-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo *smart working*, o comunque a distanza da favorire anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione;
- si potrà procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi. Va assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- previsto l'utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali o, se non fosse sufficiente, dei periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
- sospensione e annullamento di tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale);
- gestione dell'ingresso-uscita dei lavoratori a scaglioni;
- spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
- gestione di un caso sintomatico. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L'azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e del RLS;
- si rileva la centralità del ruolo del medico competente nell'integrare le misure di regolamentazione legate al COVID-19 in collaborazione con datore di lavoro, RLS/RLST e RSPP;
- reintegro dei lavoratori dopo infezione da COVID-19 previa presentazione certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone e secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza ed effettuazione, da parte del medico competente, di visita medica precedente alla ripresa al lavoro.

Per i dettagli, si invitano i clienti a contattare nel più breve tempo possibili le aziende/enti che hanno predisposto il documento di valutazione dei rischi per adeguare il piano di sicurezza sul lavoro in ottemperanza alle nuove disposizioni normative.

3. DOCUMENTO TECNICO INAIL APRILE 2020

L'Inail ha reso disponibile, il 23 aprile, un proprio documento tecnico con il quale divulga, nella prima parte, la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio e, nella seconda, l'adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici. La metodologia può essere utilizzata per integrare e aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili.

1. **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc).

2. **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità.

3. **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

4. INFORTUNIO DA COVID-19

L'articolo 42 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede per i datori di lavoro pubblici e privati, che nei casi accertati di infezione da nuovo Coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. È espressamente previsto che tali eventi infortunistici non vadano a gravare sulla gestione assicurativa e che non siano computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

L'Istituto ha diffuso su tale disposizione la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, in cui chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo Coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all'Inail. Sono compresi gli infortuni *in itinere*.

Destinatari di tale tutela sono, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.

5. AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'articolo 64 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché l'articolo 30 del D.L. n. 23/2020, hanno previsto un credito d'imposta del 50% sulle spese sostenute dalle imprese e liberi professionisti per sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di

dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, fino a un massimo di 20 mila euro. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2020 ha chiarito che tra le spese ammesse alle agevolazioni rientrano, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, barriere e pannelli protettivi, i detergenti mani e i disinfettanti.

6. REGIONE MARCHE: PROTOCOLLO LAVORO – SICUREZZA PER APERTURE DAL 18/05/2020

Con il decreto n. 152 del 15 maggio 2020 la Regione ha ufficializzato la riapertura delle seguenti attività produttive per lunedì 18 maggio:

- Somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) svolte anche da parte di attività artigianali (come ad esempio pizzerie, rosticcerie, friggitorie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie al taglio);
- Commercio su aree Pubbliche (mercati, fiere, posteggi, commercio itinerante);
- Commercio al dettaglio in sede fissa (negozi)
- Acconciatore, estetista, centro benessere;
- Tatuatore e piercing;
- Sgombero cantine e solai

Accedendo al seguente link potranno essere scaricati e visualizzati tutti i protocolli di sicurezza previsti per le attività sopra elencate

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Coronavirus#Protocolli-riaperture-fase-2>

Specifichiamo che ogni attività ha bisogno di dotarsi di un proprio protocollo per la riapertura e di mettere in sicurezza dipendenti, clienti e fornitori adeguandosi ai protocolli previsti per ogni singolo settore. Pertanto vi consigliamo di contattare i responsabili della sicurezza aziendale per mettere in atto tutte le procedure idonee all'apertura in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.



studio / PENNACCHIONI
CONSULENZA DEL LAVORO

CAF / PATRONATO / CDL

Roberta Pennacchioni
Mobile 3277768548
Tel sede di Recanati 0717451021
Tel sede di Civitanova Marche 0733829477
roberta@studiopennacchionidl.com
www.studiopennacchionidl.com